



Prot.n. 2808

Ripe San Ginesio, li 20/06/2018.

ORDINANZA n.33/2018

OGGETTO: Esecuzione delle misure di “SAFETY” necessarie a salvaguardia dell’incolumità delle persone in occasione delle manifestazioni estive per l’anno 2018 che si svolgeranno sul territorio comunale.

IL SINDACO

- **Premesso** che, nel periodo estivo che va dal 29 giugno al 30 settembre 2018, sul territorio comunale si svolgeranno varie manifestazioni aperte al pubblico dove si prevede un afflusso notevole di persone e precisamente:
 - (29-30 giugno e 01-02-03-04-05-06-07-08 luglio) **Inaugurazione Mostra d’Arte, Commedie Dialettali e Concerti Musicali;**
 - (26-27-28-29 luglio) **Sagra della Grigliata;**
 - (29 e 30 settembre) **Fumi Cotti.**
- **Viste** le direttive:
 - Ministero Interno 06.06.2017 (Gabrielli);
 - Ministero Interno 19.06.2017 (Vigili del Fuoco);
 - Ministero Interno 28.07.2017 (Morcone)
- **Viste** le misure di “SAFETY” predisposte, a salvaguardia delle persone che interverranno alle manifestazioni, dal Responsabile di Polizia Locale Ten. Alberto Contigiani;
- **Considerato** che il personale di Polizia Locale è composto da un’unica unità;
- **Visto** l’articolo 54 del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

AUTORIZZA

Il personale di protezione civile di Ripe San Ginesio, durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, a svolgere, in ausilio al Responsabile di P.L. e alle delle forze di polizia presenti, compiti di assistenza alle persone che parteciperanno affinché vengano rispettate tutte le misure di “**safety**” necessarie.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno;
- trasmessa alla locale Polizia Locale;

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

